

ESISTE UN DIRITTO GENERALE ALL'OBIEZIONE DI COSCIENZA?

FABRIZIO MASTROMARTINO



Esiste un diritto generale all'obiezione di coscienza?

Is there a General Right to Conscientious Objection?

FABRIZIO MASTROMARTINO

Assegnista di ricerca di Filosofia del diritto, Dipartimento di Giurisprudenza, Università Roma Tre.
E-mail: fabrizio.mastromartino@uniroma3.it

ABSTRACT

Nel testo si riflette criticamente sulla proposta, avanzata da autori di diverso orientamento etico-politico, secondo cui nell'ordinamento costituzionale dovrebbe trovare riconoscimento giuridico un diritto "generale" all'obiezione di coscienza. Dopo aver ricostruito la posizione di chi teorizza l'"esistenza" di questo diritto – direttamente azionabile di fronte al giudice anche in assenza di espresse previsioni di legge che ne autorizzino e regolino l'esercizio – si formulano alcune obiezioni che si concentrano grosso modo attorno a tre questioni fondamentali: 1) la problematica indeterminazione della libertà di coscienza, di cui il diritto all'obiezione è modalità di esercizio; 2) l'opinabile sovrapposizione del diritto all'obiezione alla questione della legittimità costituzionale degli obblighi di legge contro cui si rivolge; 3) l'inevitabile incertezza giuridica che risulterebbe dal riconoscimento del diritto all'obiezione attraverso la sua diretta applicazione giudiziaria.

The paper critically reflects on the proposal, put forward by authors of different ethical-political orientation, according to which a "general" right to conscientious objection should be recognized by the constitutional State. After having reconstructed the conception of those who theorize the "existence" of that right – which could be set off before the judge even in the absence of legal provisions authorizing and regulating its exercise – some objections are formulated. They focus roughly around three fundamental questions: 1) the problematic indeterminacy of freedom of conscience, whose the right to conscientious objection is a mode of operation; 2) the questionable overlapping of the right to conscientious objection with the issue of constitutional legitimacy of the legal obligations against which it is addressed; 3) the inevitable legal uncertainty that would result from the recognition of the right to conscientious objection through its direct judicial application.

KEYWORDS

Obiezione di coscienza, costituzionalismo, pluralismo, conflitto tra diritti, controllo di costituzionalità

Conscientious objection, constitutionalism, pluralism, conflict between rights, constitutional review

Esiste un diritto generale all'obiezione di coscienza?

FABRIZIO MASTROMARTINO

1. *Premessa: due precisazioni preliminari* – 2. *Un inquadramento generale del problema* – 3. *Contro l'obiezione di coscienza come diritto generale* – 3.1. *L'obiezione come conflitto tra diritti* – 3.2. *Alcune osservazioni critiche* – 3.2.1. *L'insostenibile indeterminazione della libertà di coscienza* – 3.2.2. *L'inopportuna funzione istituzionale del diritto generale all'obiezione* 3.2.3. *L'inevitabile incertezza della via giudiziaria all'obiezione* – 4. *Conclusioni*.

1. *Premessa: due precisazioni preliminari*

Mi pare opportuno iniziare con due precisazioni preliminari, che sono rivolte soprattutto – ma non solo – a chi non conosce la discussione in corso sul tema oggetto di questo lavoro.

Cosa vuol dire, anzitutto, “diritto *generale* all'obiezione di coscienza”? Mentre è abbastanza ovvio a cosa *non* si riferisce l'espressione “generale” quando è predicata di un diritto soggettivo, è forse meno ovvio a cosa si riferisca, per così dire, in positivo.

È abbastanza ovvio – anche se non del tutto scevro di problematicità – che “generale” non stia a indicare il carattere assoluto del diritto di cui si predica. La stragrande maggioranza dei diritti – se non tutti i diritti (forse con la sola eccezione di pochissimi diritti d'immunità¹) – incontrano limiti, essendo suscettibili di specifiche limitazioni in rapporto a certe loro modalità di esercizio². Questo è ormai considerato abbastanza pacifico. La precisazione però mi pare opportuna perché l'equivoco è comunque in agguato nel caso del diritto all'obiezione di coscienza. Per due ragioni.

Intanto, tipicamente il diritto all'obiezione di coscienza, e in particolare il diritto di cui è concettualmente una specificazione – la libertà di coscienza –, è proprio *anche* un diritto d'immunità. In quanto tale – si potrebbe sostenere – esso mal si presta a limitazioni: si pensi al caso in cui un medico obiettore venga costretto a praticare un aborto non essendo presenti medici non obiettori nella struttura ospedaliera cui si è rivolta la donna per interrompere la propria gravidanza; non a caso, la L. 194/1978 prevede che il medico, ancorché obiettore, non possa

¹ Secondo la terminologia proposta da FERRAJOLI 2007, 645, per cui essi «consistono unicamente in aspettative di non lesioni e non anche in facoltà, come i diritti alla vita, all'integrità, l'*habeas corpus*» ecc. Secondo la classica tassonomia hohfeldiana, si tratta di diritti nel senso di “pretese”, il cui correlativo logico, nel caso specifico, è un dovere di omissione di certi comportamenti in capo a soggetti diversi dal titolare del diritto. Cfr. HOHFELD 1923.

² Da ultimo PINO 2017, specie cap. 5.

rifiutare di eseguire l'intervento *unicamente* nel caso-limite in cui la prosecuzione della gravidanza comporti un rischio imminente per la vita stessa della donna³.

Ma soprattutto l'equivoco è favorito dalla natura del tutto peculiare della libertà di coscienza. Essa rinvia ai convincimenti morali di ciascuno, la propria coscienza appunto, qualcosa di fatto ineffabile, che a prima vista può motivare una tale varietà di obiezioni da apparire incontenibile. In altri termini: se non sempre è facile individuare limiti ai quali sottoporre la libertà di espressione (esempio preferito da chi intende rendere conto della potenzialità conflittuale dei diritti), sembra semplicemente impossibile individuare precisi limiti intesi alla determinazione del contenuto, e della portata, della libertà di coscienza (ma sul punto si tornerà più avanti⁴).

Dunque, "generale" non vuole dire "assoluto". Uso questa espressione, invece, nella sua accezione più tecnica: sta a indicare che il diritto all'obiezione di coscienza è un diritto direttamente azionabile di fronte al giudice anche in assenza di espresse previsioni di legge che ne autorizzino e regolino l'esercizio⁵. In altre parole, un diritto generale all'obiezione di coscienza, se vi fosse, autorizzerebbe a sottrarsi a un obbligo giuridico anche nel caso in cui il suo rifiuto, in cui si esplica l'obiezione, non sia espressamente autorizzato dalla legge.

Chiarito questo, mi sembra necessaria una seconda precisazione: cosa vuol dire chiedersi – come farò in questo mio intervento – se un diritto generale all'obiezione di coscienza, inteso nei termini suddetti, *esiste*?

Chi ha teorizzato la sua esistenza ha osservato che, ad oggi, esso non ha trovato riconoscimento in nessun ordinamento giuridico: a fronte del non esiguo numero di specifiche ipotesi di obiezione espressamente sancite da norme costituzionali o legislative in molti ordinamenti, non esiste un diritto generale all'obiezione di coscienza esercitabile, come tale, all'infuori delle specifiche ipotesi giuridicamente stabilite⁶.

Ebbene, il discorso che svolgerò non è mirato a mettere in discussione questa affermazione, né a precisarla. È questa una questione dottrinarica (diciamo di interpretazione) circa l'esistenza di questo diritto nel "sistema" delle fonti (inteso nel suo senso più ampio). Ciò detto, la questione non è affatto priva di interesse: si pensi, in particolare, all'esperienza spagnola, ma anche a certe vicende giurisprudenziali che hanno interessato l'ordinamento italiano⁷. Intendo, invece, affrontare

³ Cfr. L. 194/1978, art. 9, quinto cpv.: «L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo».

⁴ V. § 3.2.1.

⁵ Cfr. in questa accezione: VIOLA 2009, 184 s.; GASCÓN ABELLÁN 2010, 147; SAPORITI 2014, III-113.

⁶ Per tutti, CHIASSONI 2016.

⁷ Per quanto riguarda l'ordinamento spagnolo, cfr., in particolare, TCE 145/2015 che, in assenza di una specifica previsione legislativa in materia, ha annullato la multa inflitta al titolare di una farmacia di Siviglia che, per motivi di coscienza, non aveva reso disponibile alla vendita la cosiddetta "pillola del giorno dopo". La decisione ha suscitato un intenso dibattito, di cui qui non è possibile rendere conto. Secondo alcuni, con questa sentenza il Tribunale avrebbe riconosciuto di fatto un diritto generale

una questione diversa: precisamente, se sia preferibile che un diritto generale all'obiezione di coscienza trovi riconoscimento giuridico, e/o si affermi nella cultura giuridica presente, oppure no.

L'impostazione che propongo – che è dichiaratamente normativa – richiede di concentrarsi direttamente sulla posta in gioco della questione dell'obiezione di coscienza chiedendosi: quale si vuole che sia la funzione dell'obiezione di coscienza nell'ordinamento costituzionale?

Proverò a mostrare che chi teorizza l'esistenza di un diritto generale all'obiezione, assegnandole una funzione assai più ampia di quella – di fatto residuale – che ad oggi le è giuridicamente riconosciuta, antepone (a mio avviso indebitamente) il valore della giustizia nel caso concreto a quello della certezza giuridica. Il dissenso che esprimerò, contro questa posizione, è, in fondo, tutto qui: riguarda il diverso apprezzamento dei prevedibili effetti che la garanzia del diritto generale all'obiezione potrebbe determinare sui principi di certezza del diritto e della separazione dei poteri.

Posta la questione in questi termini, sono consapevole del fatto che per affrontarla occorrerebbe probabilmente fare i conti con temi di così gran portata da far apparire l'impresa impossibile. Preliminarmente bisognerebbe rispondere a domande come: qual è il senso oggi di questi principi? Come si adattano davanti a nuove esigenze di tutela dei diritti, come quella richiesta per l'obiezione di coscienza?

Ma il mio obiettivo è molto più modesto e lo spazio a mia disposizione limitato. Organizzerò il mio intervento in due parti: nella prima parte (§ 3.1) illustrerò, in sintesi, la posizione di chi teorizza l'esistenza di un diritto generale all'obiezione; nella seconda parte (§ 3.2 e relativi sottoparagrafi) avvanzerò alcune obiezioni provando a metterne in luce alcuni problemi che credo motivino, se congiuntamente considerati, a guardare con più scetticismo alla funzione che l'obiezione potrebbe, o dovrebbe, assumere in un ordinamento costituzionale.

Prima di svolgere questa analisi, mi sembra utile premettere un inquadramento complessivo del tema, richiamando alcuni profili di carattere generale. Vi accenno, sommariamente, nel paragrafo che segue per lasciarli, per così dire, sullo sfondo del discorso che svolgerò: in alcuni punti verranno inevitabilmente in rilievo; meglio dunque averli presente sin dall'inizio.

all'obiezione di coscienza, attraverso un *overruling* della sua giurisprudenza. Secondo altri – con cui si concorda – la decisione ha una portata assai più ridotta, avendo il Tribunale legittimato il farmacista – senza previa interposizione legislativa – a esercitare l'unica ipotesi di obiezione di coscienza, quella all'aborto, che il Tribunale ha sempre ritenuto implicita nel contenuto dell'art. 16, comma 1, Cost. («Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley»), la quale obiezione, pertanto, può essere esercitata anche in assenza di un'espressa previsione di legge che la statuisca. Cfr., per le due opinioni, rispettivamente: *Voto particular* della giudice A. Asua Batarrita, 8; GÓMEZ ABEJA 2016, § 6. Per una precisa ricognizione di alcuni casi di riconoscimento giurisprudenziale del diritto all'obiezione di coscienza nell'ordinamento italiano, si veda PARIS 2011, 263-301.

2. *Un inquadramento generale del problema*

Il tema dell'obiezione di coscienza è stato variamente inquadrato entro temi più o meno generali. Mi limito qui a passare in rassegna quelli più rilevanti, provando a mettere in evidenza come il rapporto tra diritto e obiezione si presenti in tutti i casi problematico.

Secondo un'impostazione classica, l'obiezione è stata letta nel prisma del rapporto tra società e individuo. In questa prospettiva, se l'individuo, nella sua singolarità, è portato ad anteporre «le ragioni della sua libertà di coscienza», la società paventa che la loro tutela, attraverso il riconoscimento dell'obiezione, possa comportare l'attenuazione dei vincoli sociali⁸. Dal punto di vista del diritto, che è strumento finalizzato tipicamente proprio all'organizzazione sociale, l'obiezione, esentando da obblighi (di solidarietà) imposti dalla legge, mette in discussione «l'idea di reciprocità tra i membri della comunità» che «richiede che chiunque beneficia di un contratto sociale faccia la propria parte»⁹. Tradizionalmente l'obiezione è dunque guardata con sospetto dal diritto in quanto potenziale elemento di disgregazione sociale.

Proseguendo su questo terreno, l'obiezione sembra portare sempre con sé il pericolo che l'ordinamento stesso possa non reggere alla forza di resistenza che essa vi oppone. A rischio sarebbe la «conservazione dell'unità dell'ordinamento»¹⁰, incrinata, se non del tutto compromessa, dalla primazia che il riconoscimento dell'obiezione assegna all'autonomia morale dell'individuo – la quale si esplica nelle ragioni della propria coscienza – sull'eteronomia giuridica propria del diritto. In altri termini, la questione che si pone è: può il diritto sopportare la deroga rappresentata dall'obiezione, in favore di obblighi che l'individuo sente in coscienza, alla supremazia che il diritto autoritativamente reclama¹¹? Là dove poi l'obiezione sia concepita non già come eccezione, appunto in deroga alla legge, ma come una delle regole fondative dell'organizzazione sociale, cosa rimane della cosiddetta obbligatorietà del diritto?

All'opposto, secondo una prospettiva più vicina all'odierna cultura giuridica e politica, si è insistito, con ottime ragioni, sul ruolo essenziale che l'obiezione può svolgere per la garanzia del pluralismo in società complesse come quelle attuali, nelle quali il pluralismo è non solo un fatto incontestabile, e non reversibile, ma è guardato anche come un valore da perseguire e dunque da proteggere. È stato sostenuto che senza il diritto all'obiezione di coscienza il pluralismo rischia di essere una formula vuota¹², e che un eventuale suo totale disconoscimento risulterebbe oggi semplicemente

⁸ Cfr. DI COSIMO 2000, 21.

⁹ PAPAYANNIS 2008, 55.

¹⁰ DI COSIMO 2000, 54, nt. 61.

¹¹ Ragiona intorno alla supremazia pretesa dal diritto PINO 2016, 6.

¹² Cfr. PAPAYANNIS 2008, 81.

«difforme dalla logica delle democrazie pluraliste»¹³.

Ora, se questo probabilmente è vero, per altro verso è nondimeno innegabile che il rapporto tra obiezione e pluralismo, inteso come rapporto strumentale tra mezzo e fine, non è immune da problematicità. La valutazione degli effetti del riconoscimento e dell'esercizio dell'obiezione, in vista del valore del pluralismo, dipende infatti con tutta evidenza dalla consistenza numerica del fenomeno: finché gli obiettori costituiscono una minoranza potenzialmente non suscettibile di compromettere il bene giuridico protetto dall'obbligo di legge, il pluralismo trova senza dubbio realizzazione proprio attraverso la garanzia dell'obiezione¹⁴; ma se gli obiettori diventano maggioranza (magari formando anche ben più della maggioranza assoluta, come da qualche anno avviene, in Italia, in ambito medico-sanitario rispetto all'aborto), la garanzia dell'obiezione – con paradosso solo apparente – finisce per violare il pluralismo, perché favorisce l'interesse del solo obiettore pregiudicando di fatto l'interesse del titolare del diritto protetto dall'obbligo di legge¹⁵.

Se non altro per questa ragione – peraltro evidentemente non irrelata ai potenziali effetti socialmente e giuridicamente disgregativi intrinseci all'obiezione – l'obiezione di coscienza mi pare un istituto cui guardare con misurata cautela, anche, e direi soprattutto, se assumiamo un punto di vista laico.

Stefano Rodotà, in un libro che più di altri stimolò una vivace discussione pubblica (*Perché laico*), esprimeva con fermezza un certo scetticismo, se non vera e propria ostilità, verso l'obiezione, quantomeno con specifico riferimento al contesto italiano. Qui da noi, scriveva Rodotà, le gerarchie cattoliche hanno promosso una «pericolosa cultura dell'obiezione» volta a realizzare un «progetto politico» – che Rodotà non esitava a giudicare “eversivo” – mirato a usare l'obiezione per «sostituire la tavola dei valori costituzionali con una diversa, strettamente dipendente dall'adesione a un credo»¹⁶. A testimoniare, scriveva Rodotà, sta un documento della Pontificia Accademia per la vita (ormai di oltre dieci anni fa), che invita tutti i credenti, in particolare «medici, infermieri, farmacisti e personale amministrativo, giudici e parlamentari ed altre figure professionali direttamente coinvolte nella tutela della vita umana individuale» a ricorrere all'obiezione di fronte a obblighi di legge che mettano in pericolo la vita¹⁷.

¹³ MANTOVANI, in CANESTRARI 2011, 390.

¹⁴ Al riguardo, appare illuminante quanto scriveva RODOTÀ 1993, 58 s.: «Attraverso l'obiezione di coscienza il conflitto viene superato senza compromesso, ma con il rispetto e il mantenimento delle diverse posizioni presenti, senza che ad alcuna di esse sia attribuita una condizione di supremazia. [...] Nessuno degli interessi in campo viene sacrificato, nessuno degli interessi pretende di imporsi a tutti gli altri. In questa prospettiva il diritto all'obiezione si presenta come strumentale alla realizzazione del “diritto alla diversità”».

¹⁵ VERONESI, in CANESTRARI 2011, 404. Come ben sottolinea PICIOCCHI 2016, 125, «l'esistenza stessa [dell'obiezione di coscienza] [...] dipende dalla sua “sostenibilità” [...]: se le diverse identità devono convivere, esse debbono avere tutte la [stessa] possibilità di esistenza».

¹⁶ Cfr. RODOTÀ 2010, 32 e 36 s.

¹⁷ Cfr. Pontificia Accademia pro vita, *Dichiarazione finale*, 15 marzo 2007, § 6, in SGRECCIA, LAFFITTE 2008, 7. Si confronti questa dichiarazione con le parole espresse da Pio XII nel radiomessaggio natalizio

Con l'eccezione di posizioni, come quella che esprimeva Rodotà, disilluse rispetto al valore taumaturgico dell'obiezione (soprattutto quando venga brandita come arma politica), oggi essa sembra assumere una funzione sempre più ampia nelle nostre società plurali. La progressiva diffusione di una cosiddetta "cultura dell'obiezione" – una cultura cioè che guarda perlopiù con favore all'obiezione – si è venuta a determinare per effetto di due fattori, tra loro connessi.

In primo luogo, per una singolare convergenza: quella tra la cultura cattolica, al cui centro sta il principio personalista (che è ormai il principio che innerva la nostra cultura costituzionale), e la cultura liberale (e laica), che interpreta il valore della libertà come «autonomia dell'individuo rispetto allo Stato»¹⁸.

In secondo luogo, questa convergenza, inevitabilmente precaria, appare diretta conseguenza del radicamento del pluralismo, fatto e valore che forse più di tutti contraddistingue le nostre società complesse¹⁹. Mi pare si possa sostenere che quanto più la società si pluralizza, tanto più l'obiezione assume centralità, venendo a costituire una delle sue «regole elementari» perché a tutela di tutti²⁰. Sia che la società evolva verso una più marcata laicità che verso un ripiegamento sui valori della tradizione – che trovano spesso fondamento nella morale religiosa – le minoranze che ne risultano cercano riparo sotto il versatile ombrello rappresentato dall'obiezione.

3. *Contro l'obiezione di coscienza come diritto generale*

Tenendo sullo sfondo questi profili generali, tenterò ora di dare una risposta alla domanda che mi sono posto: che funzione deve assolvere l'obiezione di coscienza nell'ordinamento costituzionale? Per rispondere, prima presenterò sinteticamente la tesi che guarda al diritto all'obiezione come a un diritto generale, poi rivolgerò contro di essa alcune osservazioni critiche.

3.1. *L'obiezione come conflitto tra diritti*

Tradizionalmente, l'obiezione – che si usa identificare nel rifiuto, opposto per motivi di coscienza, di osservare un precetto giuridico che si è tenuti a obbedire²¹ – è stata rappresentata come la manifestazione di un conflitto tra due idee che spingono l'individuo in direzioni opposte e inconciliabili²². Il conflitto avvertito in

trasmesso il 23 dicembre 1955: «Un cittadino cattolico non può appellarsi alla propria coscienza per rifiutar di prestare i servizi e adempiere i doveri fissati per legge». L'estratto è citato da LALLI 2011, 32.

¹⁸ Cfr. DI COSIMO 2000, 17.

¹⁹ GASCÓN ABELLÁN 2010, 144.

²⁰ PAPAYANNIS 2008, 55.

²¹ Per tutti, PALAZZO 1979, 539.

²² Cfr. KELSEN 1945, 381.

coscienza è il presupposto dell'obiezione e in esso l'obiezione trova la propria legittimazione. È questo un conflitto del tutto peculiare. Consistendo infatti nel contrasto tra l'azione richiesta dalla legge e quella – a questa incompatibile – pretesa dalla coscienza, esso si risolve nella collisione tra doveri di diversa natura, un obbligo giuridico e un obbligo morale²³.

Oggi, questo conflitto viene rappresentato diversamente attraverso un'originale ridefinizione dell'obiezione di coscienza. In una prospettiva costituzionale, si sostiene, l'obiezione va compresa come modalità di esercizio della libertà di coscienza. Questa, oltre a includere la libertà di pensiero (la libertà di formarsi autonomamente i propri convincimenti interiori), possiede una dimensione esterna, che si identifica nel «diritto a non essere costretti a tenere comportamenti in contrasto con i dettami della propria coscienza»²⁴.

Il conflitto nel quale trova origine l'obiezione può allora essere guardato come un conflitto tra la libertà di coscienza del singolo, che è un diritto costituzionalmente protetto, e il diritto alla cui tutela è finalizzato l'obbligo di legge²⁵. Da antinomia impropria, esito dello scontro tra l'eteronomia giuridica e l'autonomia morale, il conflitto viene così trasformato in una vera e propria incompatibilità normativa che si esplica in un conflitto tra diritti²⁶. L'antinomia si manifesta nel contrasto tra una norma superiore – costituzionale, che stabilisce la libertà di coscienza – e una norma di rango inferiore – legislativo, che stabilisce l'obbligo di legge. Il conflitto si realizza tra due diritti equiordinati (posti cioè sul medesimo livello normativo): la libertà dell'obiettore di sottrarsi a un obbligo incompatibile con i propri convincimenti interiori e il diritto del soggetto sul quale ricade la posizione correlativa al dovere imposto dalla legge (per esempio il diritto all'autodeterminazione della donna, se prendiamo il caso dell'aborto)²⁷.

²³ SAPORITI 2014, 104, ha chiamato questa incompatibilità "antinomia impropria".

²⁴ MUSSELLI 1994, 216. Cfr. anche DI COSIMO 2000, 3, che similmente identifica la dimensione esterna della libertà di coscienza nel «diritto di comportarsi in coerenza con le proprie convinzioni di coscienza».

²⁵ Cfr. PRIETO SANCHÍS 2006, 264 s. e 269: «Concebir la objeción como una manifestación del derecho fundamental a la libertad de conciencia tan sólo supone que las distintas formas o modalidades de objeción no reguladas [...] deben ser tratadas como un caso de conflicto entre el derecho fundamental y el deber jurídico cuyo cumplimiento se rehúsa». Cfr. anche GASCÓN ABELLÁN 2010, 9 s.: «El caso habrá de ser considerado como un problema de límites al ejercicio de derechos fundamentales, esto es, como un problema de colisión entre el derecho individual y los valores protegidos por el deber jurídico en cuestión».

²⁶ Così anche NAVARRO-VALLS, MARTÍNEZ-TORRÓN 2011, 33.

²⁷ Per meglio apprezzare la profondità del conflitto innescato dall'obiezione, si possono utilmente rappresentare i diritti contrapposti come diritti d'immunità, nel senso specificato nella nt. 1: nel caso dell'aborto, il conflitto è tra il diritto d'immunità della donna, a non essere costretta a portare avanti una gravidanza indesiderata, e il diritto d'immunità dell'obiettore, a non essere costretto ad agire in modo incompatibile con i propri convincimenti interiori. Nel caso delle scelte di fine vita, il conflitto è tra il diritto d'immunità del paziente, a non essere costretto a trattamenti sanitari non voluti, e l'analogo diritto d'immunità dell'obiettore, ecc. Presentare il diritto all'obiezione di coscienza secondo l'una o le altre posizioni giuridiche soggettive di cui è composto (in quanto macro-diritto) spesso si rivela un'operazione

Questa riformulazione del diritto all'obiezione rompe radicalmente con la concezione tradizionale. Intendere l'obiezione nei termini di un conflitto tra diritti comporta, infatti, una vera e propria inversione del percorso argomentativo con cui si valuta la legittimità del riconoscimento giuridico dell'obiezione. Invece che apprezzare l'opportunità di prevedere una clausola di coscienza a parziale limitazione dell'esercizio del diritto protetto dall'obbligo di legge, si interpreta, all'opposto, l'obbligo giuridico come un limite all'esercizio della libertà di coscienza, di cui occorre valutare, secondo le circostanze, la legittimità²⁸.

È evidente il capovolgimento concettuale che ne risulta. Se è l'obiezione, e non l'obbligo di legge, a possedere una legittimità *prima facie* (essendo modalità di esercizio di un diritto costituzionale, la libertà di coscienza)²⁹, la natura essenzialmente derogatoria dell'obiezione svanisce: non è più l'obiezione a costituire l'eccezione; l'obiezione diviene la regola, l'obbligo imposto dalla legge il limite che in circostanze eccezionali ne circoscrive l'applicazione³⁰.

Secondo questo nuovo modo di intendere l'obiezione, a confermarne la legittimità – che è solo costituzionalmente presunta – non sarà tanto il legislatore ma il giudice. In particolare, si sostiene che là dove nuove istanze obiettorie non incontrino risposta da parte del legislatore la via giudiziaria appare «l'unica strada per la giustificazione giuridica» dell'obiezione³¹. I giudici potranno agire in sostituzione di un legislatore spesso inerte, dando riconoscimento a nuove forme di obiezione sulla base di presupposti normativi ricavabili dai principi costituzionali. Le nuove ipotesi così ricavate, che non essendo legislativamente statuite si presentano di fatto *contra legem*, potranno qualificarsi *secundum ius* o, con espressione più comprensibile, semplicemente *secundum constitutionem*.

L'impostazione tradizionale, si sostiene, sconta il limite di risultare incompatibile con le pretese del costituzionalismo dei diritti, perché si preclude la possibilità di prendere sul serio la libertà di coscienza come diritto costituzionale, finendo per contemplare le obiezioni non espressamente riconosciute dalla legge – pur

non neutrale. Cfr. MEANEY, CASINI, MIDOLO, SPAGNOLO 2016, 649, dove il diritto all'interruzione volontaria della gravidanza è qualificato come diritto sociale per accreditare la sua svalutazione a vantaggio del diritto all'obiezione di coscienza: secondo gli autori, «the right to access healthcare is clearly a second generation positive right, since the emphasis is on equality of access, while not being coerced into performing a procedure that goes against one's conscience is a first generation negative right».

²⁸ GASCÓN ABELLÁN 2010, 146.

²⁹ GASCÓN ABELLÁN 2010, 152, parla di «presunción *iuris tantum* de legitimidad constitucional para quien actúa por motivos de conciencia». Si legga anche KRISKOVICH DE VARGAS 2015, 106, secondo cui «la objeción de conciencia debe perder su trasfondo de ilegalidad más o menos consentida, produciéndose una inversión de la prueba, de modo que su legitimidad constituiría un a priori, salvo que se demuestre lo contrario caso por caso en el ámbito jurisprudencial». Di «inversione dell'onere della prova» parlava già GUERZONI 1991, 192.

³⁰ MANTOVANI, in CANESTRARI 2011, 397.

³¹ Cfr. PRIETO SANCHÍS 2006, 269.

sempre manifestazioni esteriori della libertà di coscienza – semplicemente come condotte anti-giuridiche, violazioni della legge da sanzionare senza esitazioni³².

Secondo i fautori del diritto generale all'obiezione, prendere sul serio la libertà di coscienza significa invece «liberare l'obiezione di coscienza dalla presa (*grip*) del legislatore»³³, anche a costo di sacrificare la certezza giuridica che solo la legge, e non certo la giurisprudenza, è potenzialmente idonea a realizzare.

A questo scopo, è stato proposto di ampliare radicalmente la funzione dell'obiezione, cui oggi in effetti è assegnato un ruolo affatto residuale (basti pensare che, per esempio, nella nostra storia repubblicana sono state statuite dalla legge soltanto quattro ipotesi di obiezione³⁴).

Nei pochi casi nei quali l'obiezione sia espressamente autorizzata in deroga all'obbligo di legge (obiezione *secundum legem*), la sua finalità si esaurisce nella difesa dell'integrità morale dei singoli obiettori³⁵. In tutti gli altri casi, in cui la legge disponga obblighi che incidono sulla "sfera d'invulnerabilità personale" degli individui senza prevedere una clausola di coscienza che li autorizzi a sottrarsi all'obbligo imposto, si propone che l'obiezione travalichi l'angusto recinto nel quale è stata finora confinata, per assumere le funzioni di un congegno istituzionale strumentale non già solo a difendere la libertà di coscienza degli obiettori ma anche a delegittimare la legge contro cui è diretta la loro obiezione. Chi ritenga di essere leso nella propria libertà di coscienza, avrebbe diritto ad adire un giudice (per esempio con procedura d'urgenza, *ex art. 700 cpc.*) per richiedere l'annullamento della legge o, *subordinatamente*, il riconoscimento del proprio diritto all'obiezione di coscienza (che possiamo qualificare *secundum constitutionem*)³⁶. In questo modo, l'obiezione verrebbe a integrare i contro-poteri in cui consistono le garanzie costituzionali e a svolgere una funzione importante allorché queste si rivelino inefficaci³⁷.

3.2. Alcune osservazioni critiche

Questa riformulazione dell'istituto dell'obiezione, nonché l'originale ridefinizione della sua funzione nell'ordinamento costituzionale, mi pare prestino il fianco ad alcune critiche. Credo che i loro sostenitori ne sottostimino le implicazioni. Prima

³² GASCÓN ABELLÁN 2010, 154.

³³ CHIASSONI 2016, 43.

³⁴ Sulle quali, v. § 3.2.2.

³⁵ Cfr. GASCÓN ABELLÁN 1990, 85 e 217. Cfr. anche, GASCÓN ABELLÁN 2010, 145, dove si afferma che «por objeción de conciencia cabe entender el incumplimiento de un deber jurídico motivado por la existencia de un dictamen de conciencia contrario al comportamiento prescrito y cuya finalidad se agota en la defensa de la moralidad individual, renunciando o al menos no persiguiendo de forma inmediata una estrategia de cambio político o jurídico, ni tampoco siquiera la búsqueda de adhesiones».

³⁶ Cfr. CHIASSONI 2016, 38.

³⁷ CHIASSONI 2016, 40.

di considerarne alcune, esplicito la critica di fondo che mi sembra possa dirigersi contro questo nuovo modo di intendere l'obiezione di coscienza.

Ritengo che l'elevazione dell'obiezione di coscienza a diritto fondamentale che prevale *prima facie* sull'obbligo di legge – che dell'obiezione comporta la rappresentazione come regola e non più come eccezione così invertendo il percorso argomentativo della giustificazione – rischi di dissolvere, o comunque di pregiudicare seriamente, l'eteronomia delle regole giuridiche, alla quale, con l'esercizio pregiudizialmente legittimo dell'obiezione, pretende sostituirsi l'autonomia morale del singolo individuo. In altri termini, un ordinamento in cui si dovesse riconoscere un diritto all'obiezione dotato di così ampia portata segnerebbe una pericolosa regressione a un modello giuridico in cui la distinzione tra diritto e morale tornerebbe ad essere radicalmente controversa (drammatizzando ulteriormente la sempre viva controversia sulla distinzione). Torna alla mente l'ormai classico avvertimento formulato da Hart oltre mezzo secolo fa: il rischio è che l'autorità del diritto finisca per dissolversi negli ideali di giustizia di ciascuno³⁸, o – possiamo oggi aggiungere – nei convincimenti etico-politici dei giudici.

Voglio ora sollevare alcune questioni, esaminando più nel dettaglio la proposta criticata. Le osservazioni critiche che esprimerò si concentrano grosso modo attorno a tre punti fondamentali: 1) la problematica indeterminatezza della libertà di coscienza, di cui il diritto all'obiezione è modalità di esercizio; 2) l'opinabile sovrapposizione dell'obiezione alla questione della legittimità costituzionale degli obblighi di legge contro cui si rivolge; 3) l'inevitabile incertezza giuridica che risulterebbe dal riconoscimento del diritto all'obiezione attraverso la sua diretta applicazione giudiziaria.

3.2.1. *L'insostenibile indeterminatezza della libertà di coscienza*

Chi sostiene questa rappresentazione dell'obiezione spesso è consapevole delle implicazioni che comporta sotto il profilo della certezza giuridica. La libertà di coscienza, nella sua dimensione esterna, si presenta come un diritto d'immunità da obblighi di legge che impongano comportamenti incompatibili con i propri convincimenti interiori. Così intesa, rappresenta una "clausola aperta" che potenzialmente offre copertura giuridica a un numero indefinito di azioni³⁹: sembra infatti impossibile compilare un «elenco chiuso ed esaustivo delle modalità di esercizio della libertà di coscienza» comprensivo di tutte le condotte che potrebbero qualificarsi come manifestazioni esteriori dei convincimenti di qualcuno⁴⁰.

³⁸ Cfr. HART 1958.

³⁹ Cfr. PRIETO SANCHÍS 2006, 261.

⁴⁰ PRIETO SANCHÍS 2006, 262.

Si è dunque provato a ipotizzare criteri idonei alla delimitazione dell'ambito di applicazione della libertà di coscienza. Sulla scorta di un'indicazione – per la verità piuttosto laconica – della Corte costituzionale italiana, secondo la quale non “qualsiasi imperativo morale” può formare “motivi di coscienza” idonei a giustificare l'obiezione⁴¹, c'è chi ha richiamato la «tutela essenziale della dignità della persona», affermando, per esempio, che i convincimenti in materia elettorale (la preferenza tra sistemi proporzionali o maggioritari), non avendo riguardo al valore della dignità individuale, non costituiscono motivi di coscienza idonei a legittimare l'obiezione⁴².

Altri, su una linea di ragionamento simile, hanno sostenuto che il requisito fondamentale del diritto all'obiezione sta nell'esistenza di un conflitto tra due interessi di rilievo costituzionale: un conflitto componibile in via interpretativa, tale che nessuno dei due interessi venga del tutto sacrificato allo scopo di garantire l'altro⁴³. A questo proposito si è osservato che, là dove l'obiezione è giuridicamente riconosciuta, essa «non opera una scelta totale a favore dell'obiettore di coscienza [...], ma riconosce che la sua istanza è accettabile a certe condizioni ed entro certi limiti»⁴⁴.

Altri ancora, infine, hanno tentato, secondo un percorso diverso ma affine, di meglio precisare il criterio per l'individuazione di questi limiti, richiamando il cosiddetto “principio del danno” nella sua interpretazione liberale più accreditata. Secondo questa prospettiva, l'obiezione sarebbe sempre giustificata allorché la legge imponga obblighi nella «sfera d'inviolabilità degli individui» (*space of individual inviolability*)⁴⁵: ciò che farebbe del diritto all'obiezione di coscienza non già un diritto “assoluto”, pericolosamente non bilanciabile di fronte alla forza di resistenza opposta da altri diritti, bensì un diritto “relativo” (come sono pressoché tutti i diritti), essendo suscettibile di limitazione in applicazione di un principio, il principio del danno, funzionale a distinguere le condotte idonee a formare oggetto di obiezione dalle condotte qualificabili come illegittime modalità di esercizio della libertà di coscienza in quanto lesive di interessi o diritti altrui⁴⁶.

Ora, a me pare che nessuno di questi criteri sia idoneo a identificare precisi limiti entro cui contenere la naturale propensione della libertà di coscienza all'espansione del proprio raggio d'azione. Non sembra esserlo la dignità umana, valore evanescente e inafferrabile, riempito dagli interpreti dei contenuti normativi più diversi, talora persino opposti e tra loro inconciliabili⁴⁷. Troppo vago è poi

⁴¹ Cfr. Corte cost. 422/1993, *Considerato in diritto*, § 3.

⁴² TURCHI 2010, 43, nt. 130.

⁴³ Cfr. MANTOVANI, in CANESTRARI 2011, 398.

⁴⁴ CARDIA 2009, 6.

⁴⁵ CHIASSONI 2016, 37 s.

⁴⁶ CHIASSONI 2016, 41.

⁴⁷ Sull'incerto contenuto della dignità e, in particolare, sulle sue opposte accezioni (dignità soggettiva/oggettiva), si vedano almeno: RESTA 2010; CRICENTI 2017.

il rinvio a interessi costituzionalmente protetti, come se gli interessi di cui le costituzioni tengono conto fossero tutti analogamente importanti e non ve ne fossero alcuni da ritenersi più fondamentali, a seconda della posizione etico-politica assunta di volta in volta dall'interprete. Ma nemmeno il principio del danno sembra poter servire da parametro incontrovertibile allo scopo di circoscrivere l'ambito di applicazione della libertà di coscienza. Anch'esso si presta a molteplici letture da cui inevitabilmente non possono che discendere altrettante differenti indicazioni circa i casi in cui l'obiezione potrebbe ritenersi legittima⁴⁸.

Per concludere sul punto, si potrebbe infine aggiungere che – proprio in considerazione del suo contenuto normativo, come ho appena detto massimamente indeterminato – la dimensione esteriore della libertà di coscienza sembra configurare un conflitto tra diritti per così dire *sui generis*. Basti confrontarlo con il caso, secondo alcuni paradigmatico, del conflitto tra la libertà di manifestazione del pensiero e il diritto alla riservatezza. Il fatto che tale conflitto sia stato risolto dalla giurisprudenza che, contemperando i due diritti in conflitto, ha stabilito limiti sufficientemente precisi a quelle modalità di esercizio della libertà di espressione suscettibili di scontrarsi con il diritto alla riservatezza (i «limiti dell'interesse pubblico sociale dei fatti riferiti o criticati, della verità storica di tali fatti, della correttezza del linguaggio, della continenza delle modalità espressive»⁴⁹), non prova nulla rispetto al conflitto che può interessare la libertà di coscienza: i limiti entro cui possono realizzarsi le sue modalità di esercizio, e che potrebbero giustificare l'esenzione obiettoria, appaiono assai più difficilmente ipotizzabili con la necessaria precisione.

3.2.2. *L'inopportuna funzione istituzionale del diritto generale all'obiezione*

La proposta che sto criticando è per molti versi attraente, se non altro perché, almeno apparentemente, allarga le garanzie dei diritti (le allarga da un lato ma, tutelando l'obietto, le restringe dall'altro riducendo le concrete possibilità di esercizio del diritto protetto dall'obbligo di legge). Assegnando all'obiezione una funzione "istituzionale" mi pare, però, sovrapporre, finendo indebitamente per confonderle, due questioni che credo debbano rimanere distinte, e i cui reciproci rapporti appaiono piuttosto incerti: la questione dell'obiezione di coscienza, appunto, e la questione della legittimità costituzionale della legge.

Per analizzarne il rapporto consideriamone le "interazioni" prendendo in esame le due situazioni sopra distinte (v. § 3.1.): l'obiezione *secundum legem* e l'obiezione *secundum constitutionem* (o diritto generale all'obiezione di coscienza).

⁴⁸ Si veda, da ultimo, MANIACI 2017.

⁴⁹ MANTOVANI, in CANESTRARI 2011, 397.

Rispetto alla prima situazione, se vi fosse un rapporto così stretto tra legittimità dell'obiezione e illegittimità costituzionale della legge, potremmo dire che la previsione di una clausola di legge che autorizzi l'obiezione sia «prova del fatto che la stessa legge, *in assenza della clausola*, sarebbe costituzionalmente illegittima»⁵⁰: in altri termini, la previsione dell'obiezione sarebbe – in alcuni casi – costituzionalmente dovuta; non si presenterebbe, cioè, come l'esito di una scelta libera da parte del legislatore, essendo la previsione della clausola condizione necessaria della non illegittimità costituzionale della legge⁵¹. Ma è sempre così? Proviamo a verificarlo considerando le diverse ipotesi di obiezione previste dalla legge nell'ordinamento italiano.

Si può convenire che lo sia in relazione alla L. 194/1978 in materia di interruzione volontaria di gravidanza. Se non altro, è indubbio che la clausola di coscienza (art. 9) sia stata ritenuta scelta costituzionalmente vincolata quando la legge fu emanata⁵².

Già diverso appare il caso del servizio di leva militare⁵³. Qui, all'opposto, è certo il contrario: il costituente, stabilendo all'art. 52 che «la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino» e che «il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge», non riteneva affatto dovuta la possibilità dell'obiezione; anzi sembrava escluderne perfino la legittimità costituzionale⁵⁴. Oggi, la sua doverosità costituzionale appare ancora incerta⁵⁵, mentre sicura è la non illegittimità costituzionale dell'obiezione – introdotta dalla L. 772/1972 – che la Corte costituzionale

⁵⁰ CHIASSONI 2016, 43, nt.

⁵¹ SPADARO 2008, 75, ha distinto due profili di costituzionalità suscettibili di controllo da parte dei giudici delle leggi: quello «della ingiustificata *previsione* del diritto di obiezione» e quello «della ingiustificata *omissione* della previsione di tale diritto».

⁵² Oggi, per altro verso, essendo l'obiezione di fatto regola e non più eccezione (per l'altissima percentuale di obiettori tra il personale medico-sanitario), si potrebbe ipotizzare di eccepire la costituzionalità della legge perché non prevede idonee garanzie per il servizio d'interesse generale che, sulla carta, pretende assicurare. Analogamente, LIBERALI 2017a, 673. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha sanzionato la Polonia, avendo ravvisato gravi inadempienze nelle modalità di applicazione delle leggi polacche in materia di interruzione di gravidanza alla luce dei principi convenzionali. Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, *R.R. v. Poland*, 26 maggio 2011, §§ 206 e 187): «States are obliged to organize the health services system in such a way as to ensure that an effective exercise of the freedom of conscience of health professionals in the professional context does not prevent patients from obtaining access to services to which they are entitled under the applicable legislation [...]. While a broad margin of appreciation is accorded to the State as regards the circumstances in which an abortion will be permitted in a State, once that decision is taken the legal framework devised for this purpose should be shaped in a coherent manner which allows the different legitimate interests involved to be taken into account adequately and in accordance with the obligations deriving from the Convention». Sulla giurisprudenza più recente della Corte EDU in tema di obiezione di coscienza, si vedano VALENTE 2016 e MADERA 2017.

⁵³ In Italia, la leva obbligatoria è stata sospesa con il Decreto Legge n. 115 del 30 giugno 2005.

⁵⁴ Cfr. PARIS 2011, 303.

⁵⁵ Per quanto affermata con vigore da chi si batté per il suo riconoscimento legislativo: cfr., per esempio, PANNELLA 1994, 12, il quale denunciava perentoriamente che «da venticinque anni non si vota una legge che la Costituzione esige».

ha accertato dichiarando il servizio civile sostitutivo, al pari del servizio militare armato, una forma di adempimento del dovere di “difesa della Patria” stabilito in Costituzione⁵⁶.

Riguardo poi alla L. 40/2004 in materia di procreazione medicalmente assistita (PMA), la tesi appare ancora più opinabile. È opinabile, in particolare, perché non pare per nulla evidente la necessità della clausola di coscienza nell’ambito di una legge che: disciplina l’applicazione di tecniche finalizzate alla procreazione e non alla soppressione della vita umana; prevede (*rectius* prevedeva, prima della sua parziale riscrittura ad opera della Corte costituzionale) una tale quantità di divieti che lo spazio di esercizio dell’obiezione, se vi era, appariva davvero residuo; riconosce irrazionalmente l’obiezione anche al personale medico che eserciti in strutture private che hanno come finalità esclusiva quella di provvedere proprio alla pratica della PMA.

Sin dalla discussione che ne ha preceduto l’entrata in vigore, d’incerta identificazione è apparso il “contenuto” del conflitto di coscienza avvertito dal potenziale obiettore rispetto agli obblighi stabiliti dalla legge. Tanto che si è ritenuto di dover ricercare la giustificazione della previsione dell’obiezione «nella tutela della coscienza ispirata a certe convinzioni morali attinenti la “dignità della procreazione”, soprattutto sotto il profilo del rapporto fra procreazione e comportamento sessuale»: un “valore”, questo, di dubbia rilevanza costituzionale⁵⁷.

È certamente vero che, a seguito di alcune pronunce della Corte costituzionale (in particolare: Corte cost. 151/2009 e 96/2015), la clausola di coscienza oggi sembra più giustificata che in passato, essendo venuto meno il carattere assoluto che la legge originariamente attribuiva alla tutela dell’embrione (per effetto dell’annullamento dell’obbligo di limitare a tre il numero massimo di embrioni producibili, per un unico e contemporaneo impianto, e del riconoscimento della liceità della diagnosi preimpianto a tutela del consenso informato della coppia⁵⁸). L’ambito di applicazione dell’art. 16, che stabilisce la clausola di coscienza, sembra aver assunto un margine non più irrilevante. Sia per il mancato impianto degli embrioni cosiddetti “residuali” (e la loro crioconservazione) sia per la diagnosi preimpianto (che, per la sua natura invasiva, comporta un rischio per la salute dell’embrione) si presentano, infatti, problematiche di coscienza simili a quelle che riguardano l’interruzione di gravidanza in una fase precedente al suo inizio⁵⁹. Peraltro, va sot-

⁵⁶ Cfr. Corte cost. 164/1985, *Considerato in diritto*, § 6: «La legge che, con il dare riconoscimento e, quindi, ingresso all’obiezione di coscienza, ha previsto per gli obbligati alla leva la possibilità di venire ammessi a prestare, in luogo del servizio militare armato, servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile, non si traduce assolutamente in una deroga al dovere di difesa della Patria, ben suscettibile di adempimento attraverso la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato».

⁵⁷ Cfr. PARIS 2011, 152.

⁵⁸ Su questi temi, cfr. D’AVACK 2016, specie 142-157.

⁵⁹ Cfr. LIBERALI 2017, 384-389.

tolineato che in entrambi i casi l'eventuale condotta obiettorica troverebbe origine, paradossalmente, in una "sintesi valoriale" che la Corte ha giudicato incompatibile con il dettato costituzionale: il valore assoluto della vita umana prenatale⁶⁰.

Tutto questo, a me pare, prova solo la forte opinabilità della tesi qui criticata, che sembra chiaramente smentita, infine, dalla previsione di una clausola di coscienza nell'ambito della sperimentazione animale (L. 413/1993). Per quanto sia innegabile che la tutela della vita e della salute degli animali non-umani possa trovare fondamento costituzionale, non sembra che essa goda di un riconoscimento così elevato da rendere costituzionalmente dovuta la previsione dell'obiezione per chi rifiuti, persino nell'ambito di centri di ricerca privati, di praticare la sperimentazione⁶¹: una legge sulla sperimentazione animale che non avesse previsto alcuna clausola di coscienza davvero avrebbe dovuto ritenersi incostituzionale?

Rispetto alla seconda situazione sopra distinta, l'obiezione *secundum constitutionem*, se vi fosse un rapporto così stretto tra legittimità dell'obiezione e illegittimità costituzionale della legge, potremmo dire, seguendo Pierluigi Chiassoni, che l'obiezione *secundum constitutionem* consiste nell'esercizio della libertà di coscienza «contro leggi costituzionalmente illegittime»⁶².

Ma questa tesi mi sembra esprimere nulla più che una tautologia: trattandosi di obiezione *secundum constitutionem*, la legge contro cui essa è rivolta, per il solo fatto che non prevede alcuna clausola di coscienza, è pregiudizialmente guardata come incostituzionale. Sconta, in altri termini, una presunzione di illegittimità per effetto della presunzione di legittimità che a sua volta possiede, in ipotesi, proprio l'obiezione. Tuttavia il problema è proprio questo: l'accertamento della illegittimità costituzionale della legge nella parte in cui non prevede la clausola di coscienza.

In altri termini, a me pare che il punto debole della proposta qui criticata sia di presupporre l'idea (erronea) per la quale la valutazione dell'incostituzionalità di una legge è qualcosa di tendenzialmente incontrovertibile, quantomeno nei casi in cui la legge, non prevedendo una clausola di coscienza, sia da ritenersi lesiva della "sfera d'invulnerabilità personale" degli individui. Ma davvero, in questi casi (e si potrebbe chiedere: quali?), le pronunce che invalidassero leggi "nella parte in cui non prevedono" clausole di coscienza potrebbero qualificarsi "a rime obbligate"?

3.2.3. *L'inevitabile incertezza della via giudiziaria all'obiezione*

Chi teorizza il diritto generale all'obiezione di coscienza guarda al bilanciamento tra gli interessi sottostanti ai diritti in conflitto non già come l'esito di una «decisione autoritaria (per quanto democratica)», che si esprime nella legge, ma come la

⁶⁰ PARIS 2011, 153.

⁶¹ Analogamente PARIS 2011, 309 s.

⁶² CHIASSONI 2016, 58.

conclusione di “un’argomentazione razionale”, che si esprime nella sentenza giudiziaria⁶³. La via giudiziaria – si sostiene – appare l’unica percorribile in particolare quando il legislatore – per volontà espressa o semplicemente per inerzia – non accolga nuove istanze obiettorie, sebbene queste siano poste a tutela di beni giuridici di rilevanza costituzionale.

È questa un’indicazione ad oggi chiaramente respinta dalle corti apicali, almeno se consideriamo il contesto italiano. La nostra Corte costituzionale, per quanto in una decisione non proprio recente (467/1991), ha affermato che «la sfera [...] della coscienza individuale rappresenta [...] un valore costituzionale così elevato da giustificare la previsione di esenzioni privilegiate dall’assolvimento di doveri pubblici qualificati dalla Costituzione come inderogabili (c.d. obiezione di coscienza)»⁶⁴. Non potendo ritenersi la sua protezione né illimitata né incondizionata⁶⁵, la Corte ha dichiarato che spetta al legislatore bilanciare la libertà di coscienza «con contrastanti doveri o beni di rilievo costituzionale» allo scopo di «graduare le possibilità di realizzazione in modo da non arrecar pregiudizio al buon funzionamento delle strutture organizzative e dei servizi d’interesse generale»⁶⁶.

Il medesimo orientamento è stato espresso, di recente, dal massimo giudice amministrativo. Il Consiglio di Stato, nel parere sul decreto istitutivo dei registri per le unioni civili, ha ricordato come il Parlamento – nella discussione del disegno di legge cosiddetto “Cirinnà”⁶⁷ – abbia respinto un emendamento che autorizzava l’obiezione di coscienza per i sindaci alla celebrazione e alla registrazione dell’unione. I giudici amministrativi ne hanno desunto la “volontà contraria” del Parlamento, che il Consiglio di Stato ha affermato essere «non aggirabile in alcun modo nella fase di attuazione della legge»⁶⁸. Il senso del parere è evidente: se l’introduzione della possibilità dell’obiezione è preclusa al *governo* nella fase di definizione dei regolamenti di attuazione della legge, a maggior ragione sarà preclusa ai *giudici* nella fase della sua applicazione.

Da parte di alcuni, si cerca di contrastare questa impostazione del problema, che riserva all’intervento legislativo la previsione di specifiche ipotesi di obiezione,

⁶³ Cfr. PRIETO SANCHÍS 2006, 269.

⁶⁴ Corte cost. 467/1991, *Considerato in diritto*, § 4.

⁶⁵ Corte cost. 43/1997.

⁶⁶ Corte cost. 467/1991, *Considerato in diritto* § 4.

⁶⁷ Poi divenuto, con l’approvazione delle Camere, L. 76/2016.

⁶⁸ Cfr. Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli atti normativi, 21 luglio 2016 n. 1695: «In un sistema costituzionale e democratico [...] è lo stesso ordinamento che deve indicare come e in quali termini la “coscienza individuale” possa consentire di non rispettare un precetto vincolante per legge. Allorquando il Legislatore ha contemplato (si pensi all’obiezione di coscienza in materia di aborto o di sperimentazione animale) l’apprezzamento della possibilità, caso per caso, di sottrarsi ad un compito cui si è tenuti (ad esempio, l’interruzione anticipata di gravidanza), tale apprezzamento è stato effettuato con previsione generale e astratta, di cui il soggetto “obiettore” chiede l’applicazione». Sul tema si veda GRANDI 2017.

aggredendola alla radice. All'idea della necessità dell'interposizione legislativa si contesta di essere tributaria della concezione per la quale lo Stato rappresenta la «fonte unica di ogni diritto e dovere»⁶⁹.

A questa critica si può, intanto, replicare che, per quanto sia ovvio che i diritti (e i doveri) trovino fondamento in valori esterni al diritto (che peraltro il diritto, con le costituzioni del secondo dopoguerra, ha incorporato assorbendo la gran parte delle istanze di giustizia teorizzate e rivendicate negli ultimi secoli⁷⁰), da dove mai potrebbero promanare i diritti e i doveri – quantomeno primariamente – se non dallo Stato?

Ma, al di là di questo, la questione è mal posta: l'interposizione legislativa appare infatti tendenzialmente indispensabile se si vuol evitare che vengano a determinarsi zone d'ombra d'incertezza giuridica nell'ordinamento. Basti considerare la notevole complessità che caratterizza la valutazione della (presunta) legittimità di una condotta obiettorica non espressamente prevista, né dunque autorizzata, dalla legge.

Come precisamente riassume Davide Paris:

«Di fronte al rifiuto di adempiere un obbligo giuridico il giudice dovrebbe [...] escluderne l'illegittimità [...] quando constati che, nel caso concreto, la condotta è dettata da un profondo e cogente convincimento interiore, non esprime un bilanciamento di valori incompatibile con i supremi principi dell'ordinamento, non ha apportato alcun pregiudizio, o comunque un pregiudizio di minima entità, al bene giuridico tutelato dalla norma che qualifica come doveroso il comportamento rifiutato e non ha dato luogo a situazioni di irragionevole disuguaglianza»⁷¹.

È evidente che, se non altro nella gran parte dei casi, difficilmente si potrà fare a meno di un intervento legislativo. Appare, anzitutto, molto discutibile ritenere opportuno – o peggio preferibile – che sia il singolo giudice a delimitare in concreto la tutela della libertà di coscienza, anche in considerazione dell'enorme margine di discrezionalità che inevitabilmente accompagnerebbe la sua valutazione in forza dell'insopprimibile indeterminatezza del suo ambito di applicazione. Ma, soprattutto, unicamente il legislatore, provvedendo a una disciplina quanto più possibile dettagliata dell'ipotesi obiettorica, può «farsi carico delle conseguenze dell'esercizio dell'obiezione di coscienza sulle finalità perseguite dalla legge e delle possibili situazioni di disuguaglianza che possono presentarsi a seguito del suo riconoscimento»⁷². Insomma, l'obiezione di coscienza appare un diritto la cui

⁶⁹ Per tutti, MANTOVANI, in CANESTRARI 2011, 390 s.

⁷⁰ Cfr. *ex multis* CELANO 2006, 1083.

⁷¹ PARIS 2011, 267.

⁷² PARIS 2011, 312 s.

determinazione dipende ben più dalla sua attuazione legislativa che dalla sua (diretta) applicazione giudiziaria⁷³.

Potrebbe esserne prova il caso, recentissimo, dell'obiezione di coscienza nell'ambito della L. 219/2017 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" (in vigore dal 22 dicembre 2017).

La legge sembra non aver riconosciuto il diritto di obiezione di coscienza per il personale medico-sanitario: il comma 6 dell'art. 1 dispone, infatti, che «il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale».

Assumiamo, dunque, che dalla legge non possa ricavarsi alcuna specifica ipotesi obiettorica, come già sostiene una parte della dottrina a "prima lettura"⁷⁴. Ci si può chiedere se la previsione dell'obiezione sia invece costituzionalmente dovuta. Ebbene, se, da un lato, pare indubbio che la richiesta del paziente di rifiutare o di interrompere un trattamento possa determinare un contrasto con le ragioni di coscienza del medico, potendo derivare dal rispetto della volontà del paziente in certi casi anche la sua morte, d'altro lato è altrettanto innegabile che, diversamente dal caso dell'aborto, rispettare la volontà del paziente non significhi procurare un danno irreversibile a qualche soggetto *terzo* (com'è il concepito), bensì dare seguito a una scelta autonoma del paziente che si assume la responsabilità delle conseguenze della sua richiesta sulla *propria vita*⁷⁵.

Ma ipotizziamo pure che anche in questo caso, nonostante questa differenza palese, si ritenga l'obiezione di coscienza meritevole di protezione giuridica. In assenza di una sua specifica tutela di legge (è questa la nostra ipotesi di partenza), è auspicabile che sia il "giudice" a provvedere a darvi riconoscimento giuridico?

È ben possibile che la Corte costituzionale, allorché sia chiamata a pronunciarsi sulla questione, dichiari la legge incostituzionale nella parte in cui non prevede una specifica clausola di coscienza. Tuttavia, è assai più probabile che eventuali richieste obiettorie che dovessero manifestarsi nella prassi applicativa della legge possano essere ragionevolmente "evase" attraverso un'adeguata organizzazione

⁷³ Come esattamente conclude PARIS 2011, 323, «l'obiezione di coscienza è [...] un diritto il cui formante legislativo prevale nettamente su quello giurisprudenziale».

⁷⁴ Per alcuni primi commenti in tal senso, cfr. LIBERALI 2017b e PARIS 2018. Di diverso avviso D'AVACK 2018, § 3.10, secondo cui il secondo periodo dello stesso comma 6, art. 1 – «Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali» – deve interpretarsi nel senso che «il riconosciuto diritto del medico "di non avere obblighi professionali" è *scontato* se le richieste sono riferite a trattamenti *contra legem*, discutibile se le richieste sono contrarie alla deontologia professionale e si traduce in obiezione se i trattamenti sanitari richiesti sono suscettibili di essere considerati in forza dell'art. 22 del codice deontologico o considerati in base al valore non solo scientifico, ma anche morale che questi rappresentano».

⁷⁵ Analogamente PARIS 2011, 308.

interna delle strutture sanitarie⁷⁶. Quand'anche dovesse poi risultare impossibile un accomodamento delle individuali istanze degli obiettori, né la Corte costituzionale né – *a fortiori* – il giudice ordinario potrebbero intervenire efficacemente senza rischiare che, così riconoscendo l'obiezione, risulti invertito il rapporto di prevalenza (e di preferenza) tra il diritto protetto dall'obbligo di legge e il diritto all'obiezione di coscienza di chi ad esso intenda sottrarsi⁷⁷. Per evitare questo pericolo, appare condizione necessaria – ancorché non sufficiente, come testimonia in modo eclatante l'applicazione della L. 194/1978 sull'interruzione volontaria di gravidanza⁷⁸ – la predisposizione di una disciplina giuridica quanto più possibile dettagliata e stringente che, avendo riguardo alle fondate ragioni della coscienza degli obiettori, non perda di vista le finalità primarie della legge.

4. Conclusioni

L'idea del diritto generale all'obiezione di coscienza ha alle spalle una concezione pessimista della politica e una concezione ottimista della giurisdizione. Nasce dalla rassegnata constatazione della bancarotta della politica in nome di una smisurata fiducia nella giurisdizione come unico potere buono in grado di interpretare, peraltro auspicabilmente in modo univoco, le domande di giustizia dei cittadini sotto il manto incontenibile della libertà di coscienza.

⁷⁶ PARIS 2018, 35. È questa, tuttavia, una soluzione che appare difficilmente realizzabile in rapporto al personale di strutture sanitarie private di proprietà di enti ecclesiastici. A questo proposito, potrebbe rilevarsi uno specifico profilo di incostituzionalità della legge, là dove – al comma 9 dell'art. 1 – essa prevede che «ogni struttura sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei principi di cui alla presente legge, assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione del personale». Lo sottolinea D'AVACK 2018, § 3.10, che ricorda che queste strutture «sebbene soggette alle leggi dello Stato, godono della tutela delle loro finalità, da intendersi indirizzate al rispetto dei precetti della dottrina cattolica, così come recita l'art. 7, comma 4, dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana in modifica al Concordato lateranense (14 febbraio 1984)».

⁷⁷ Cfr. la L. 194/1978 che, appunto, istituisce un rapporto di prevalenza (e preferenza) a favore dell'auto-determinazione della donna (nei limiti stabiliti dalla legge) rispetto al diritto all'obiezione di coscienza del personale medico-sanitario. L'art. 9, dopo aver riconosciuto il diritto all'obiezione, dispone altresì che «gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare [...] l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti»: la tutela del diritto all'obiezione di coscienza del personale medico-sanitario non può quindi pregiudicare il servizio d'interesse generale che le strutture cui la donna si rivolge sono tenute «in ogni caso ad assicurare». Cfr., da ultimo, BURATTI 2017. È precisamente questo rapporto di preferenza che giustifica l'idea che l'obbligo di legge costituisca la regola, rispetto alla quale l'obiezione deve rimanere l'eccezione. Ha insistito, da ultimo, sulla questione D'AMICO 2017, 352.

⁷⁸ La quale, oltre a non prevedere idonee garanzie dell'obbligo di legge, possiede peraltro, come è noto, un vizio d'origine: la mancata previsione di un onere, a carico dell'obiettore, sostitutivo della prestazione principale. Cfr., da ultimo, TALINI 2017, 14. L'obiettore potrebbe essere preposto, per esempio, alle attività dei Consultori familiari, all'educazione sessuale dei giovani fatta nelle scuole e alla prevenzione delle gravidanze indesiderate o ad altre, e consimili, attività compatibili con le ragioni della sua coscienza. Per questa proposta, cfr. Cembrani 2016, 16.

Non può sfuggire che, per effetto della straordinaria indeterminazione del contenuto normativo della libertà di coscienza, l'idea del diritto generale all'obiezione di fatto trasferisce ai giudici la discrezionalità propria della funzione legislativa, che rimane, e deve rimanere, distinta dalla funzione giurisdizionale in quanto *iuris-dictio*. Per quanto sia ormai pacifico che il giudice non si limita meccanicamente a dire il diritto, ma lo interpreta variamente spesso specificando, precisando e, se del caso, integrando il suo contenuto normativo (ciò che comunque ha suscitato la legittima reazione di chi, contro l'idea che la giurisprudenza possa svolgere una funzione creativa, si ostina a difendere la separazione dei poteri⁷⁹), pare davvero eccessivo riconoscere al giudice il compito di dichiarare, quando ve ne siano i presupposti, ciò che il diritto dice – l'obbligo di legge – e, *insieme*, il suo contrario – la condotta obiettorica – così legittimando l'esenzione dagli obblighi stabiliti dalla legge.

Chi invita a esaltare la funzione che l'obiezione potrebbe svolgere in società democratiche pluraliste deplora il fatto che, «finora, l'obiezione di coscienza è stata una Cenerentola dell'ingegneria costituzionale»⁸⁰. Ecco speriamo non lo sia davvero però: Cenerentola, infatti, alla fine della storia sposa il principe e diventa principessa, anzi perfino regina. Che l'obiezione possa assurgere a una tale centralità credo non vada favorito ma piuttosto scongiurato.

⁷⁹ Da ultimo FERRAJOLI 2016.

⁸⁰ CHIASSONI 2016, 48.

Riferimenti bibliografici

- BURATTI A. 2017. *Sui bandi di concorso per medici non obiettori: problemi applicativi e ricadute sul rapporto di lavoro*, in «Quaderni costituzionali», 2, 2017, 357 ss.
- CANESTRARI S. 2011. (ed.), *Opinioni a confronto. L'obiezione di coscienza e le riflessioni del giurista nell'era del biodiritto*, in «Criminalia. Annuario di scienze penali», 2011, 387 ss.
- CARDIA C. 2009. *Tra il diritto e la morale. Obiezione di coscienza e legge*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», maggio 2009, 1 ss.
- CELANO B. 2006. *Principi, regole, autorità. Considerazioni su M. Atienza, J. Ruiz Manero, Illeciti atipici*, in «Europa e diritto privato», 3, 2006, 1061 ss.
- CEMBRANI F. 2016. *Il Comitato europeo dei diritti sociali, lo stato di attuazione della legge italiana sulla tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza e la sostenibilità pubblica dell'obiezione di coscienza*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», 27, settembre 2016, 1 ss.
- CHIASSONI P. 2016. *Protecting Freedom of Conscience in a Constitutional State*, in «Diritto e questioni pubbliche», 2, 2016, 23 ss.
- CRICENTI G. 2017. *I giudici e la bioetica*, Roma, Carocci, 2017.
- D'AMICO M. 2017. *Sui bandi di concorso per medici non obiettori: l'obiezione di coscienza è regola o eccezione in uno stato laico?*, in «Quaderni costituzionali», 2, 2017, 350 ss.
- D'AVACK L. 2016. *Il progetto filiazione nell'era tecnologica. Percorsi etici e giuridici*, Torino, Giappichelli, 2016.
- D'AVACK L. 2018. *Il dominio delle biotecnologie. L'opportunità e i limiti dell'intervento del diritto*, Giappichelli, Torino 2018.
- DI COSIMO G. 2000. *Coscienza e Costituzione. I limiti del diritto di fronte ai convincimenti interiori della persona*, Milano, Giuffrè, 2000.
- FERRAJOLI F. 2007. *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, voll. 3, Roma-Bari, Laterza, 2007.
- FERRAJOLI F. 2016. *Contro la giurisprudenza creativa*, in «Questione giustizia», 4, 2016, 13 ss.
- GASCÓN ABELLÁN M. 1990. *Obediencia al derecho y objeción de conciencia*, Madrid, Centro de estudios constitucionales, 1990.
- GASCÓN ABELLÁN M. 2010. *El estatuto jurídico de la objeción de conciencia y los problemas que plantea*, in «Parlamento y Constitución», 13, 2010, 143 ss.
- GÓMEZ ABEJA L. 2016. *El Tribunal constitucional ante el conflicto de conciencia del farmacéutico: una solución de compromiso a gusto de nadie*, in «Revista de derecho constitucional europeo», 25, 2016, 1 ss.

- GRANDI F. 2017. *Unione civile e obiezione di coscienza*, in «GenIUS», 1, 2017, 15 ss.
- GUERZONI L. 1991. *L'obiezione di coscienza tra politica, diritto e legislazione*, in BOTTA R. (ed.), *L'obiezione di coscienza tra tutela della libertà e disgregazione dello stato democratico*, Milano, Giuffrè, 1991, 163 ss.
- HART H.L.A. 1958. *Il positivismo e la separazione tra diritto e morale*, in HART H.L.A., *Contributi all'analisi del diritto*, a cura di FROSINI V., Milano, Giuffrè, 1964, 107 ss. (ed. or. *Positivism and the Separation of Law and Morals*, in «Harvard Law Review», 4, 1958, 493 ss.)
- HOHFELD W.N. 1923. *Fundamental Legal Conceptions*, W.W. Cook (ed.), New Haven, Yale University Press, 1964.
- KELSEN H. 1945. *Teoria generale del diritto e dello Stato*, Milano, 6^a ed., RCS, 2000 (ed. or. *General Theory of Law and State*, Cambridge, Harvard University Press, 1945, trad. it. di S. Cotta, G. Treves).
- KRISKOVICH DE VARGAS E.A. 2015. *La objeción de conciencia como derecho humano fundamental: en materia de bioética y bioderecho*, Roma, Libreria Editrice Vaticana, 2015.
- LALLI C. 2011. *C'è chi dice no. Dalla leva all'aborto. Come cambia l'obiezione di coscienza*, Milano, Il Saggiatore, 2011.
- LIBERALI B. 2017a. *Problematiche costituzionali nelle scelte procreative. Riflessioni intorno alla fecondazione medicalmente assistita e all'interruzione volontaria di gravidanza*, Giuffrè, Milano, 2017.
- LIBERALI B. 2017b. *Prime osservazioni sulla legge sul consenso informato e sulle DAT: quali rischi derivanti dalla concreta prassi applicativa?*, in «Rivista di Diritti comparati», 3, 2017, 1 ss.
- MANIACI G. 2017. *Come interpretare il Principio del danno*, in «Ragion pratica», 1, 2017, 141 ss.
- MEANEY J., CASINI M., MIDOLO E., SPAGNOLO A.G. 2016. *The human rights to life and conscience and resolving conflicts of human rights*, in «Medicina e morale», 5, 2016, 633 ss.
- MUSSELLI L. 1994. *Libertà religiosa e di coscienza*, Torino, UTET, 1994.
- PADOVANI T. 1987. *Procreazione (dir. pen.)*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè, 1987.
- PALAZZO F.C. 1979. *Obiezione di coscienza*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè, 1979, 539 ss.
- PANNELLA M. 1994. *Diario di un digiuno. 1972: diritto civile all'obiezione di coscienza*, Venezia, Editoria universitaria, 1994.
- PAPAYANNIS D.M. 2008. *La objecion de conciencia en el marco de la razón pública*, in «Revista Jurídica de la Universidad de Palermo», 9, 2008, 55 ss.

- PARIS D. 2011. *L'obiezione di coscienza. Studio sull'ammissibilità di un'eccezione dal servizio militare alla bioetica*, Firenze, Passigli, 2011.
- PARIS D. 2018. *Legge sul consenso informato e le DAT: è consentita l'obiezione di coscienza del medico?*, in «BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto», 1, 2018, 31 ss.
- PICIOCCHI C. 2016. *Diritto e coscienza: circoscrivere per garantire, in nome del pluralismo*, in «BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto», 1, 2016, 115 ss.
- PINO G. 2016. *Diritto e morale*, in BONGIOVANNI G., PINO G., ROVERSI C. (eds.), *Che cosa è il diritto. Ontologie e concezioni del giuridico*, Torino, Giappichelli, 2016, 3 ss.
- PINO G. 2017. *Il costituzionalismo dei diritti. Struttura e limiti del costituzionalismo contemporaneo*, Bologna, il Mulino, 2017.
- PRIETO SANCHÍS L. 2006. *Libertad y obiección de conciencia*, in «Persona y derecho», 54, 2006, 259 ss.
- RESTA G. 2010. *La dignità*, in RODOTÀ S., TALLACCHINI M. (eds.), *Ambito e fonti del biodiritto*, Milano, Giuffrè, 2010, 259 ss.
- RODOTÀ S. 1993. *Problemi dell'obiezione di coscienza*, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 1, 1993, 55 ss.
- RODOTÀ S. 2010. *Perché laico*, Roma-Bari, Laterza, 2010.
- SAPORITI M. 2014. *La coscienza disubbidiente: ragioni, tutele e limiti dell'obiezione di coscienza*, Milano, Giuffrè, 2014.
- SGRECCIA E., LAFFITTE J. (ed.) 2008. *La coscienza cristiana a sostegno del diritto alla vita. Atti della tredicesima assemblea della Pontificia Accademia per la vita*, Roma, Libreria editrice vaticana, 2008.
- SPADARO A. 2008. *Libertà di coscienza e laicità nello Stato costituzionale. Sulle radici "religiose" dello Stato "laico"*, Torino, Giappichelli, 2008.
- TALINI S. 2017. *Interruzione volontaria di gravidanza, obiezione di coscienza e diritto di accesso alle prestazioni sanitarie nella complessa architettura costituzionale. Profili critici e ipotesi di superamento*, in «Rivista AIC», 2, 2017, 1 ss.
- TURCHI V. 2010. *Nuove forme di obiezione di coscienza*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», ottobre 2010, 1 ss.
- VALENTE V. 2016. *Tutela della coscienza, tra freedom to resign e indeclinabilità delle funzioni pubbliche*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», 24, luglio 2016, 1 ss.
- VIOLA F. 2009. *L'obiezione di coscienza come diritto*, in «Diritto e questioni pubbliche», 9, 2009, 169 ss.